


REG N° 44 del 30/05/2009



UNIONE VALDERA

comuni di

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte,
Terricciola

CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE ALL'UNIONE DELLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

In data 30 MAGGIO 2009 presso la sede dell'Unione Valdera,

TRA

il **Comune di CALCINAIA**, partita IVA 81000390500, avente sede legale in Calcinaia (PI) Piazza Indipendenza, 7, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Marta Perini, nata a Cascina il 25/11/1967, Codice Fiscale: PRNMRT67S65B950E in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 12/05/2009;

E

il **Comune di CAPANNOLI**, partita IVA 001724400505, avente sede legale in Capannoli (PI) Via Volterrana, 223, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Filippo Faticcioni, nato a Pontedera il 12/07/1975, Codice Fiscale: FTTFPP75L12G843H in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20/04/2009;

E

il **Comune di CASCIANA TERME**, partita IVA 00138430509, avente sede legale in Casciana Terme (PI) Via Regina Margherita, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Francesco Biasci, nato a Pisa il 22/07/1947, Codice Fiscale: BSCFNC47L22G702B in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 20/04/2009;

E

il **Comune di CHIANNI**, partita IVA 00350770509, avente sede legale in Chianni (PI) Via Della Costituente, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Francesca Mancini, nata a Chianni il 11/02/1972, Codice Fiscale: MNCFNC72B11C609R in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/04/2009;

E

il **Comune di CRESPINA**, partita IVA 00415370501, avente sede legale in Crespina (PI) Piazza Cesare Battisti, 22, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. D'Addona Thomas, nato a Pisa il 26/06/1974, Codice Fiscale:DDDTMS74H26G7O2Z in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/05/09;

E

il **Comune di LAJATICO**, partita IVA 00320160500, avente sede legale in Lajatico (PI) Via G. Garibaldi, 5, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Fabio Tedeschi, nato a Pontedera il 01/07/1973, Codice Fiscale: TDSFBA73L01G843Q in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21/04/2009;

E

il **Comune di LARI**, partita IVA 00350160503, avente sede legale in Lari (PI) Piazza Vittorio Emanuele, 2, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Ivan Mencacci, nato a Pontedera il 13/08/1969, Codice Fiscale: MNCVNI69M13G843P in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29/05/09;

E

il **Comune di PALAIA**, partita IVA 00373580505, avente sede legale in Palaia (PI) Piazza della Repubblica, 56, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Alberto Falchi, nato a Pontedera il 02/06/1969, Codice Fiscale: FLCLRT69H02G843T in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 21/04/2009;

E

il **Comune di PECCIOLI**, partita IVA 00201900503, avente sede legale in Peccioli (PI) Piazza del Popolo, 1, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Silvano Crecchi, nato a Firenze il 06.10.1963, Codice Fiscale:CRCSVN63R06D612D in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21/04/2009;




E

il **Comune di PONSACCO**, partita IVA 00141490508, avente sede legale in Ponsacco (PI) Piazza R. Valli, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Cicarelli Alessandro, nato a Pontedera il 15.05.1963, Codice Fiscale: CCRLSN63E15G843Y in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 17/04/2009;




E

il **Comune di PONTEDERA**, partita IVA 00353170509, avente sede legale in Pontedera (PI) Corso Matteotti, 37, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Paolo Marconcini nato a Pontedera (PI), il 18/05/1950, Codice Fiscale: MRCPLA50E18G843H in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21/04/2009;




E

il **Comune di S. MARIA A MONTE**, partita IVA 00159440502, avente sede legale in Santa Maria a Monte (PI) Piazza Della Vittoria, 47, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. David Turini, nato a Pontedera il 19/01/1968, Codice Fiscale: TRNDVD68A19G843T in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 14/05/2009;



E



il **Comune di TERRICCIOLA**, partita IVA 00286650502, avente sede legale in Terricciola (PI) Via Roma, 37, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Alessandro Guerrini, nato a Pontedera il 22/06/1961, Codice Fiscale: GRRLSN61H22G843W in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22/04/2009;



Premesso che:

- la L.R. Toscana 21 marzo 2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e sue successive modificazioni, ed in particolare il Capo I "Vincoli e prescrizioni" del Titolo V, prevede che "...sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267" art. 38 comma 1";
- il Regolamento Forestale della Regione Toscana, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R capo III "Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico edilizio" detta ulteriori disposizioni in merito alle procedure per la tutela del territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;
- i Comuni di Lari e Casciana Terme, con proprie deliberazioni di C.C. esecutive ai sensi di legge, hanno già posto in essere una forma di gestione associata del Vincolo Idrogeologico;
- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, lettera w, include tra le funzioni da attribuire all'Unione la "gestione associata vincolo idrogeologico";
- all'art. 10, comma 1, del medesimo Statuto è previsto che *"Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione."*
- la Giunta dell'Unione, in attuazione dell'atto di indirizzo per la costituzione dell'Unione dei Comuni, ha sviluppato un confronto che ha condotto all'adozione di un primo piano operativo per la gestione della funzione mediante l'Unione, riportato in allegato alla presente convenzione;
- occorre procedere all'avvio operativo del servizio in oggetto con i Comuni interessati a prendere parte alla gestione associata dei servizi in oggetto mediante attribuzione all'Unione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1 - FINALITA'

La gestione associata delle attività di cui al successivo art.2 costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti la gestione del vincolo idrogeologico sul territorio della Valdera.

L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione sono le funzioni amministrative, di carattere istruttorio e decisorio, inerenti gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico; in particolare, saranno svolte le seguenti attività:

a) armonizzazione della procedura in rapporto ai più ampi procedimenti urbanistici comunali, rilascio delle autorizzazioni (individuazione di termini, modulistica, documentazione, ecc.) e verifica delle Denunce Inizio Lavori (DIL);
b) espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;

c) rilascio, da parte dell'ufficio dell'Unione, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:

- trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi.

d) ogni altro adempimento previsto dagli articoli 100 e 101 del regolamento Forestale della Regione Toscana approvato con DPGR 08.08.03 n. 48/R.

Resteranno di competenza di ogni singolo ente i procedimenti non espressamente individuati nella legge e nel regolamento, salvo accordo in senso contrario.

ART. 3 - SEDI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolge presso la sede di Ponsacco.

Ciascun Comune individua e comunica all'Unione un referente tecnico e politico per le funzioni di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il responsabile dei servizi (Unione) e gli utilizzatori (Comuni).

Le responsabilità operative sono attribuite dal Presidente dell'Unione e dalla Direzione Generale in conformità alla legge e allo Statuto.

L'Unione potrà avvalersi del personale comunale che detiene le competenze necessarie (in termini di conoscenza del territorio) per il corretto espletamento della funzione.

Le modalità di gestione delle attività di cui all'art.2 potranno essere oggetto di specifica regolamentazione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di stipula ed entra immediatamente in vigore.

Art. 5 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno il recesso medesimo avrà effetto da 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi fra gli Enti.

E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione.

Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione "Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni."

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be the signatures of the representatives of the various municipalities and the Union mentioned in the text.

ART. 6 – RAPPORTI ECONOMICI

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni.

Il Piano relativo all'esercizio 2009 è di competenza della Giunta dell'Unione, che assume a riferimento le previsioni operative di cui all'allegato A. Il Piano potrà essere variato in relazione allo svilupparsi del servizio integrato mediante decisione della Giunta dell'Unione.

Il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.

ART. 7 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti interessati sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva.


ART. 9 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Valdera, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine intere e parte dell'ottava, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.


Comune di CALCINAIA




Comune di CAPANNOLI



Comune di CASCIANA TERME



Comune di CHIANNI




Comune di Crespina



Comune di LAJATICO




Comune di LARI



Comune di PALAIA



Comune di PECCIOLI



Comune di PONSACCO




Comune di PONTEDERA



Comune di S. MARIA A MONTE



Comune di TERRICCIOLA



ALLEGATO A

**INDICAZIONI FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVE
PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO**

L'attività inerente il Vincolo Idrogeologico si esplica principalmente nel supporto agli uffici edilizia privata dei Comuni relativamente ad interventi di tipo edilizio e/o movimento terra e subordinatamente agli uffici Lavori Pubblici per le OOPP realizzate in territorio vincolato.

E' un'attività ordinaria che prevede una tempistica contingentata per le risposte ai cittadini.

Si esplica con l'espressione di un parere autorizzativo sull'opera proposta che viene trasmesso ai Comuni per il proseguo dell'iter amministrativo delle pratiche edilizie.

E' opportuna la stesura di un regolamento del servizio in cui si dettagliano le reciproche relazioni tra comuni, Unione e cittadini

Si prevede che il servizio possa essere implementato utilizzando una media settimanale di 9 h di personale tecnico e 9 h di personale amministrativo, in stretta integrazione con altre funzioni complementari svolte presso il Polo di Ponsacco, in modo da non lasciare risorse umane sottoutilizzate. La copertura della spesa relativa sarà assicurata mediante il contributo regionale di incentivazione (nuova funzione associata) e gli oneri di istruzione della pratica già oggi applicati dalla maggior parte dei comuni, facendo comunque ricorso ad operatori già in forza ai comuni.